

Allegato "B" al n.

di Raccolta

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE VALENTINO PONTELLO ENTE DEL TERZO SETTORE" in sigla "FONDAZIONE VALENTINO PONTELLO ETS".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione Valentino Pontello ETS".

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede nel Comune di Majano (UD), all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

Nell'ambito delle attività di interesse generale sopraelencate, a titolo esemplificativo, si specificano le seguenti attività che la Fondazione si prefigge di realizzare:

a) assistere e sostenere le famiglie con soggetti disabili nelle varie problematiche, quali, ad esempio, quelle relative all'assistenza sociale, socio-sanitaria, alla tutela dei diritti civili, cercando, per quanto possibile, il mantenimento dei soggetti disabili, nell'ambito familiare;

b) seguire ed assistere i soggetti disabili in tutto il loro percorso di vita, nel rispetto delle tradizioni, delle

abitudini e dei valori della famiglia di origine, fornendo tutti i servizi indispensabili a soddisfare i loro problemi, ivi compresi i servizi residenziali, quelli riabilitativi e socio occupazionali garantendo inoltre agli stessi soggetti la tutela dei loro diritti e ciò anche per favorirne lo sviluppo, l'integrazione e la qualità della vita;

c) promuovere la cultura dell'accoglienza e della disponibilità verso i disabili aiutandoli ad acquisire una propria autonomia personale e contrastandone l'emarginazione nonché svolgere ogni altra attività utile a garantire ai soggetti disabili una situazione di vita ottimale in un ambiente aperto alle loro problematiche;

d) promuovere, organizzare e gestire attività di alloggio sociale, ai sensi del D.M. 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

e) promuovere, organizzare e gestire strutture residenziali, centri di assistenza diurna, comunità alloggio, centri vacanza, centri socio-occupazionali, case famiglia e comunità a carattere familiare, ivi compresi i servizi ricettivi nonché di mensa e somministrazione farmaci;

f) promuovere, organizzare e gestire servizi e cura della persona, delle terapie occupazionali, creative e ricreative in genere, ludiche, motorie e simili;

g) promuovere, organizzare e gestire servizi socio assistenziali, in generale non residenziali, anche a distanza mediante idonei strumenti e dispositivi telematici;

h) possibilità di erogare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni;

i) promuovere, organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e dell'assistenza sociale dei disabili;

m) promuovere, organizzare e gestire trasporti per le famiglie dei soggetti disabili che ne facciano richiesta.

Tutte le sopra indicate azioni sono rivolte con preferenza nei riguardi dei soggetti residenti nel territorio della Comunità Collinare, nell'ambito della regione Friuli Venezia Giulia.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata dall'organo direttivo.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

La Fondazione non ha scopo di lucro e pertanto non distribuirà, nemmeno in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'autogestione e la condivisione dei valori della vita comunitaria costituiscono la caratteristica primaria dell'azione della comunità. La Fondazione è assolutamente indipendente da legami con movimenti o partiti politici ed ai suoi membri assicura la più ampia libertà ideologica. La Fondazione si ispira alla matrice cristiana e ai principi della società civile.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato dai versamenti e conferimenti iniziali effettuati dai fondatori in fase di costituzione e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;

- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a

integrare il fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

Il patrimonio è vincolato al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Entro il 30 (trenta) di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo. Il bilancio di previsione, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo e il bilancio consuntivo, accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione dell'Organo di Controllo, devono essere trasmessi al Consorzio Comunità Collinare del Friuli, membro fondatore, entro il 31 (trentuno) ottobre per quanto concerne il bilancio di previsione ed il 31 (trentuno) marzo per quanto riguarda quello consuntivo.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso

o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

E', inoltre, vietata la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Familiari dei disabili ospitati nella Fondazione, o loro rappresentanti, che versano la quota annuale stabilita dal Consiglio di Indirizzo;
- Benefattori;

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso.

ART. 8

FONDATORI

8.1 Sono Fondatori coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

ART. 9

PARTECIPANTI E BENEFATTORI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera anche svolte da volontariato qualificato non occasionale, o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni

motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

9.6 Sono Benefattori tutte le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che effettuano donazioni, lasciti di beni mobili/ immobili o elargizioni per valori superiori a Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e che non intendano diventare Partecipanti

9.7 Il Consiglio di Indirizzo può nominare Benefattori le persone fisiche, giuridiche pubbliche o private che si sono distinte per avere contribuito significativamente al bene della Fondazione

9.8 I Benefattori possono nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di Indirizzo

ART. 10

DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non adempiano ai loro impegni.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

10.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 10.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

ART. 11

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei Conti.

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 12

CONSIGLIO D'INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto da undici membri come segue:

- a) Comunità Collinare del Friuli rappresentata dal Presidente della Comunità Collinare del Friuli o suo delegato o altro soggetto rappresentante della stessa Comunità o suo delegato. Nel caso in cui la Comunità Collinare del Friuli dovesse sciogliersi i sindaci del territorio nomineranno al loro interno un rappresentante;
- b) n. 3 (tre) consiglieri nominati dai Partecipanti;
- c) n. 5 (cinque) consiglieri nominati dai famigliari dei soggetti disabili ospitati nella Fondazione, o loro rappresentanti;
- d) n.1 (uno) consigliere nominato tra i Benefattori. In caso di assenza o rinuncia dei Benefattori a nominare un loro rappresentante, il numero di consiglieri di cui al precedente punto b) è aumentato di una unità;
- e) PrimaCassa Credito Cooperativo FVG, rappresentata dal Presidente della PrimaCassa Credito Cooperativo FVG o suo delegato facente parte del suo Consiglio di Amministrazione o altro suo delegato;

Ai componenti del Consiglio di Indirizzo spetta il solo rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate essendo la carica a titolo gratuito.

12.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o

dallo statuto alle competenze "dell'assemblea".

12.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei, anche attraverso l'utilizzo della P.E.C., ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio di durata della carica salvo revoca su iniziativa dei soggetti aventi titolo alla loro nomina. Gli stessi possono essere rinominati.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa, personalmente o a mezzo di sostituto, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso, che dovrà comunicare tale decisione al soggetto che lo ha designato.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio d'Indirizzo mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera

tenuta nel luogo ove si trova il Presidente.

Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

ART. 13

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni componente del Consiglio di Indirizzo ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

ART. 14

ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 L'Assemblea di Partecipazione:

- nomina fino ad un massimo di 2 (due) componenti del Consiglio di Amministrazione;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.6 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è

redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea di Partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle condizioni tutte riportate all'art.12, da aversi qui come integralmente trascritto.

ART. 15

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

13.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- A) nel caso di un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, lo stesso risulta composto da:

- Presidente
- 4 (quattro) membri eletti dal Consiglio di Indirizzo
- 1 (uno) membro eletti dai Partecipanti, ai sensi del quarto comma dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore
- 1 (uno) membro eletto dai familiari o loro rappresentanti, ai sensi del quinto comma dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

B) Nel caso che il Consiglio di Amministrazione non raggiunga il numero di 7 membri, lo stesso sarà così composto:

- Presidente
- 3 (tre) membri eletti dal Consiglio di Indirizzo con un Consiglio di Amministrazione di 5 membri, oppure 4 (quattro) membri con un Consiglio di Amministrazione di 6 membri.
- 1 (uno) membro eletto dai Partecipanti

16.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione

avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idonei all'informazione di tutti i membri.

16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

16.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

16.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il solo rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate, essendo la carica a titolo gratuito.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione, con intervenuti dislocati in più luoghi, e ciò alle condizioni tutte riportate all'art.12, da aversi qui come integralmente trascritto.

ART. 17

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente può cessare dalla carica anche per:

- dimissioni volontarie

- ~~revoca da parte della maggioranza qualificata (due terzi)~~ dei componenti del Consiglio di Indirizzo,

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 18

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

18.1 L'Organo di controllo è composto da un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

18.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

18.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Indirizzo nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 19

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 20

CLAUSOLA DI RINVIO

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.